

# **Università degli studi di Napoli “L’Orientale”**

*Emanato con D.R. n. 856 del 10.10.2011 (affisso all’Albo prot. n. 16626 Rep. N. 94 del 10.10.2011);*

## **Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (articolo 6 della Legge 240/2010)**

**Art. 1** - E’ compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

**Art. 2** - I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

**Art. 3** - I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. L’organo preposto all’organizzazione della didattica, acquisito il consenso dell’interessato, può attribuire al ricercatore di ruolo la responsabilità di corsi o moduli di insegnamento curricolare in sostituzione delle attività didattiche integrative.

**Art. 4** - Le attività didattiche dei professori e ricercatori di ruolo, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varia tipologia e durata, sono stabilite all’inizio di ciascun anno accademico, nell’ambito delle norme vigenti, dei regolamenti didattici e nel quadro della programmazione didattica, dalle competenti strutture. L’attività da svolgere da parte di ciascun professore e ricercatore di ruolo nei Corsi di Laurea e di Lauree Magistrali dovrà essere prevalente rispetto a quella da svolgersi nei Corsi di specializzazione, di Master universitario e di Dottorato di Ricerca.

**Art. 5** - I professori associati e ordinari che abbiano optato per il regime previsto dalla legge 230/05 o abbiano preso servizio nel ruolo dopo il novembre 2005 sono tenuti a svolgere 120 ore annue di didattica frontale.

**Art. 6** - L’impegno didattico minimo dei professori ordinari e associati non appartenenti al regime previsto dalla legge 230/05 è compreso di norma tra le 100 e le 150 ore di didattica frontale annua, in accordo con la soglia di numerosità massima di studenti stabilita dalle strutture didattiche.

**Art.7** - Ai professori ordinari e associati possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, secondo la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, corsi e moduli curriculari eccedenti l’impegno istituzionale di didattica frontale. Il carico di didattica curricolare assegnato a ciascun docente, previo accertamento della disponibilità, eccedente le 120 ore di didattica frontale è retribuibile con un compenso individuato

secondo il parametro relativo all'impegno didattico dei prof. associati non confermati a tempo pieno, e, precisamente pari al compenso tabellare lordo annuo/1500 ore x 350 ore/120 ore. Al valore attuale di €. 26.351, si determina l'importo di €. 51,17 per ora frontale.

**Art.8** - Ai ricercatori di ruolo cui siano stati affidati – ai sensi dell'articolo 3 - corsi e moduli curriculari secondo la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il carico di didattica curriculare assegnato a ciascun ricercatore, previo accertamento della disponibilità, è di norma quantificato in 50 ore, ed eventualmente un ulteriore carico sarà retribuibile con un compenso individuato secondo il parametro relativo all'impegno didattico dei prof. associati non confermati a tempo pieno, e, precisamente pari al compenso tabellare lordo annuo/1500 ore x 350 ore/120 ore. Al valore attuale di €. 26.351, si determina l'importo di €. 51,17 per ora frontale.

**Art. 9** - I ricercatori di ruolo non titolari di insegnamento, nel quadro della programmazione annuale deliberata dalle strutture didattiche, dovranno svolgere compiti organizzativi, di affiancamento della didattica e di didattica integrativa, di orientamento e di tutorato, secondo le modalità definite dai Regolamenti e nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 10** - Le attività tutoriali dei professori e dei ricercatori di ruolo, ivi inclusi il ricevimento degli studenti, l'orientamento ed il tutorato dei medesimi, dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico.

**Art. 11** - I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Qualora, per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa assolvere i compiti assegnati, questi dovranno essere assolti, su richiesta del responsabile e previa autorizzazione del responsabile della struttura didattica, da altro docente o ricercatore, ovvero rinviati, dandone tempestiva comunicazione agli studenti.

**Art. 12** - I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a coordinare tutte le attività formative relative all'insegnamento loro attribuito, avvalendosi anche della collaborazione di altri professori, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua, nonché lettori di scambio, professori a contratto, dottorandi, secondo la programmazione stabilita dalla Struttura didattica competente.

**Art. 13** - Nell'ambito della programmazione dell'offerta didattico-formativa annuale dell'Ateneo, la Struttura didattica competente coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando la loro congruenza con gli obiettivi formativi del relativo Corso di studi e di altri Corsi eventualmente interessati.

**Art. 14** - Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Ciascun professore o ricercatore di ruolo è in ogni caso tenuto alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi puntualmente le attività didattiche svolte e tenendolo disponibile ad ogni richiesta.

**Art. 15** - I professori e i ricercatori di ruolo che intendano prestare attività didattica retribuita o non retribuita nello stesso Ateneo o in altro Ateneo, al di fuori dei compiti didattici loro attribuiti dalle

strutture didattiche di appartenenza, devono chiederne preventivamente il nulla osta agli organi accademici competenti, che valuteranno la compatibilità dell'impegno didattico esterno in rapporto alla disponibilità assicurata dal docente o dal ricercatore.